

COMUNE DI FORTE DEI MARMI  
-Provincia di Lucca-

\*\*\*\*\*

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE OBLAZIONI PER LA CONCILIAZIONE  
IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE  
ORDINANZE DEL SINDACO, CHE FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 482 DEL 3  
AGOSTO 1983.-

\*\*\*\*\*

VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, approvato con deli  
berazioni consiliari n.49 del 26.10.56 e n.90 del 22.3.1957.-

Art. 8-Occupazione abusiva suolo pubblico:	
1) fino a mq. 5	£. 50.000
2) da mq. 5 a mq. 20	£. 80.000
3) oltre i 20 mq.	£. 100.000
Art. 9-Ripristino e pulizia suolo pubblico	£. 50.000
Art. 10-Gioco a palla e giochi consimilari aree pubbliche	£. 30.000
Art. 14-Cani privi di guinzaglio e/o museruola	£. 30.000
Art. 17-Norme sicurezza occupazioni suolo pubblico	£. 50.000
Art. 29-Accumulo immondizie su strade e cortili	£. 100.000
Art. 32-Lordare suolo pubblico	£. 50.000
gettare volantini sul suolo pubblico	£. 50.000
Art. 42-Stato di manutenzione degli edifici	£. 50.000
Art. 44-Annaffiatura fiori sui balconi	£. 30.000
Art. 45-Stendere bucato in modo indecoroso	£. 30.000
Art. 50-Siepi sporgenti su pubbliche Vie	£. 100.000
Art. 54-4° comma, accensione fuochi	£. 50.000
Art. 56-Lordare manufatti o edifici pubblici e privati	£. 100.000
Art. 59-Bivaccare nei pubblici giardini	£. 100.000
Sostare con l'auto su aiuole o giardini pubblici	£. 50.000
Occupare banchine non a scopo di riposo	£. 30.000
Art. 79-Animali che disturbano	£. 50.000
Art. 83-Orario mestieri rumorosi	£. 50.000
Art. 87-Vendita ambulante itinerante in zone vietate	£. 100.000
Art. 134-Cani sulla spiaggia	

Per ogni altra infrazione al suddetto Regolamento la  
somma sarà determinata di volta in volta dal Sindaco in  
relazione alla gravità del fatto.-

REGOLAMENTO COMUNALE BARBIERI, PARRUCCHIERI E AFFINI, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 6/4/1964, n. 6058/3^.

-Esercitare l'attività senza licenza £. 200.000  
-Ogni altra infrazione £. 60.000

ORDINANZA SINDACALE ORARIO PARRUCCHIERI PER SIGNORA E MESTIERI AFFINI

Ordinanza Sindacale n. 8604/14 del 4/7/1976, inosservanza dell'orario di apertura o di chiusura £. 60.000

ORDINANZA SINDACALE ORARIO BARBIERI

Ordinanza sindacale n. 6 del 20.4.1976, inosservanza dell'orario di apertura o di chiusura £. 60.000

ORDINANZA SINDACALE DEPOSITO SACCHETTI NETTEZZA URBANA

Ordinanza Sindacale n.55/1982 del 19.7.1982, inosservanza delle prescrizioni £. 100.000

ORDINANZA SINDACALE MERCATO COPERTO

Ordinanza Sindacale n. 57 del 17.6.1983, inosservanza delle prescrizioni £. 100.000

\*\*\*\*\*

ORDINANZE SINDACALI MERCATI VIA BARSANTI E VITTORIA APUANA

Ordinanza Sindacale n. 37 del 4.6.1983, inosservanza alle prescrizioni Mercato Via Barsanti £. 100.000

Ordinanza Sindacale del 19.7.1983, inosservanza alle disposizioni Mercato Vittoria Apuana £. 100.000

ORDINANZA SINDACALE PARCO DIVERTIMENTI PIAZZA MARCONI

Ordinanza Sindacale n.33 del 22.6.1981, inosservanza alle prescrizioni £. 150.000

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA MARCONI, approvato con deliberazione consiliare n.165 del 25.7.1977

Inosservanza delle prescrizioni £. 150.000

\*\*\*\*\*

Seduta N. 482  
OGGETTO: CORPO VIGILI URBANI - Determinazione delle entità delle somme da pagare per la conciliazione immediata delle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali.-

- Visto il rapporto dell'Ufficio di Polizia Urbana in data 20.7.1983, con il quale si rappresenta l'opportunità di determinare la somma delle oblazioni per la conciliazione immediata delle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e di adeguare dette somme alle esigenze attuali ed ai limiti edittali (da £. 4.000 a £. 1.000.000) conseguenti alle maggiorazioni apportate dalla Legge 24.11.1981, n.689;
- Ritenuto, pur tuttavia, di dover limitare la possibilità di oblazione immediata alle sole infrazioni per le quali sia ipotizzato un grado di intensità pressochè costante e lasciare alla definizione singola da parte del Sindaco le categorie per le quali l'individuazione di una equa sanzione non possa prescindere dalla valutazione della singola fattispecie concreta;
- Vista la tabella proposta dal Comando Vigili Urbani;
- Visto l'art. 2 del R.D.L. 23.5.1924, n. 867;
- Visto l'art. 107 della Legge Comunale e Provinciale del 3.3.1934, n.383;
- Vista la Legge 24.11.1981, n.689;
- Su proposta dell'Assessore al ramo e con voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge:

#### D E L I B E R A

- Di stabilire come segue le somme fisse che i trasgressori o i legalmente obbligati possono pagare in mano degli Agenti comunali per la conciliazione in via breve delle violazioni di cui alla allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Loblazione non è ammessa comunque allorchè la violazione della norma abbia recato danni a terzi o al Comune.
- Sono escluse dalla forma di conciliazione prevista dalla presente deliberazione e rimesse di volta in volta alla determinazione del Sindaco tutte le altre categorie di trasgressioni di competenza comunale, qui non espressamente indicate e non altrimenti regolate per legge.
- Sempre con voti unanimi favorevoli, resi e riscontrati a forma di legge:

#### DELIBERA INOLTRE

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.3 della Legge 9.6.1947, n.530.-

\*\*\*\*\*

Ricevuta dal Comitato Regionale di  
Controllo in data .... 4. Dic. 8. m. 8. 3. ....  
... venti giorni successivi